



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Dott. Comm. Yi Wu

Dott. Alessandro Crippa
Dott.ssa Moira Di Muzio
Dott. Alberto Mariani
Dott.ssa Sara Nasuti
Dott. Luca Pirola
Dott.ssa Rosa Runci
Dott.ssa Tzvetelina Spassov
Dott. Stefano Versace
Dott.ssa Xujie Zhou

SEDI

Milano

20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale

20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino

10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 22 Gennaio 2015

Circolare n. 3/2015

Oggetto: Nuovo regime forfetario per imprese e lavoratori autonomi

Gentili clienti,

ad integrazione della precedente circolare, in cui abbiamo fornito una sintesi delle principali novità introdotte dalla Legge n. 190/2014, denominata “Legge di stabilità 2015”, nel presente contributo approfondiamo la disciplina del **nuovo regime forfetario per imprese e lavoratori autonomi**, introdotto dall’art. 1, co. 54-89 della predetta legge.

Il nuovo regime fiscale sostituisce i regimi di favore vigenti sino al 31 dicembre 2014 e costituisce un regime agevolato usufruibile da tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In particolare, la circolare sarà articolata nelle seguenti sezioni:

1. Requisiti per l’accesso al regime;
2. Cause di esclusione dall’accesso al regime;
3. Semplificazioni contabili e disciplina IVA;
4. Determinazione dell’imponibile e dell’imposta forfetaria dovuta;
5. Agevolazioni contributive;
6. Agevolazioni previste per le start up.

Si precisa che il nuovo regime costituisce **il regime naturale di tassazione** per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione e l’applicazione dello stesso sarà automatica, salva la possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario di determinazione dell’imposta.

Esso, inoltre, non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti ed è usufruibile sia da coloro che avviano una nuova attività, sia da coloro che proseguono un'attività già avviata.

Tale regime va a sostituire i regimi di vantaggio attualmente in vigore. Sono pertanto abrogati i regimi delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000), dei contribuenti minimi (art. 27 DL 98/2011) ed ex minimi (art.1, co. 96-115 e 117 della L. 244/2007): i contribuenti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, si sono avvalsi del regime dei nuovi contribuenti minimi possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al **completamento del quinquennio agevolato o comunque fino ai 35 anni di età nel caso in cui il periodo agevolato sia superiore complessivamente ai 5 anni.**

I soggetti che invece nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 della L. n. 388/2000 (regime delle nuove attività produttive) o del regime contabile agevolato di cui all'art. 27, co. 3, del D. Lgs. n. 97/2011 e in possesso dei requisiti previsti dal co. 54 della Legge di stabilità, applicano il nuovo regime forfetario, salva opzione per l'applicazione del regime ordinario. Inoltre laddove gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti per le start up, possono beneficiare della riduzione del reddito prevista di 1/3 per i periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio (si rimanda al paragrafo 5 della presente circolare).

Si ricorda che, per chi avesse avviato l'attività entro il 31/12/2014, sarà ancora possibile optare per il regime dei contribuenti minimi nell'ambito del modello di apertura della partita Iva (modello AA9/11), da inviare all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio dell'attività e al più tardi entro il 29/01/2015.

Regimi agevolati previgenti	Effetti della Legge di stabilità 2015
Nuovi minimi (art. 27, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 98/2011)	Abrogato, ma può essere utilizzato sino alla naturale scadenza, se attivato entro il 31 dicembre 2014
Ex minimi (ex art.1, co. 96-115 e 117 della L. 244/2007) confluiti nel regime contabile agevolato (art. 27, co. 3, del D. Lgs. n. 97/2011)	Abrogato
Nuove iniziative produttive (art. 13 della L. n. 388/2000)	Abrogato

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME

Il regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità è usufruibile da tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale o sotto forma di impresa familiare, (con esclusione delle società e delle associazioni professionali), le quali non hanno superato nell'anno precedente, o prevedono di rispettare, nel 2015, determinate soglie di ricavi e di spese.

1. Valore soglia dei compensi/Ricavi

Le persone fisiche che intendono avvalersi del regime e svolgano già un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, dovranno dichiarare che nell'anno precedente abbiano rispettato i seguenti requisiti:

Ammontare dei compensi percepiti nell'intero anno per attività professionali o d'impresa non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta, così come riportato nella seguente tabella:

ATTIVITA'	CODICI DI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI COMPENSI/RICAVI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande	(10 -11)	35.000,00	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46. 2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000,00	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43)- (68)	15.000,00	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000,00	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40.000,00	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75)- (85)-(86-87-88)	15.000,00	78%
Altre attività economiche		20.000,00	67%

In merito alla verifica dei ricavi e dei compensi, è opportuno precisare che:

- ✓ I ricavi e i compensi vanno ragguagliati ad anno;
- ✓ I ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore non rilevano ai fini del computo dell'ammontare dei ricavi;
- ✓ Ai fini della quantificazione dei ricavi, nel caso di esercizio di attività d'impresa, i ricavi vanno quantificati secondo il criterio della competenza economica; una volta entrati nel nuovo regime,

anche per gli esercenti attività d'impresa, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, si dovrà utilizzare il criterio di cassa;

- ✓ Ai fini della quantificazione del "valore soglia" rilevano i ricavi/compensi dell'anno precedente anche quando l'attività venga cessata durante l'anno precedente o quando venga semplicemente cambiato il codice attività.

2. Spese per dipendenti, collaboratori anche a progetto, per lavoro accessorio ovvero borse di studio per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi

Ai fini della verifica rilevano:

- le somme relative al lavoro accessorio di cui all'art. 70, D. Lgs. n. 276/2003, le quali si riferiscono a compensi per attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
- le somme erogate a lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'art. 50, co. 1, let. c), (*ovvero per borse di studio o assegni, premi e sussidi per fini di studio o di addestramento professionale*) e c-bis), (*ovvero per cariche di amministratore, sindaco, revisore, collaboratore editoriale, partecipazioni a collegi e commissioni*) del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 e ss. Del D. Lgs. n. 273/2003;
- *le somme erogate sotto forma di utili di partecipazione agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro (art. 53, co. 2, let. c) del TUIR) e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 del TUIR (somme erogate a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affiliati o minori d'età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa familiare).*

3. Costo complessivo di beni strumentali alla chiusura dell'esercizio, al lordo degli ammortamenti, non superiore ai 20.000 euro.

Ai fini del calcolo del predetto limite:

1. Per i beni in locazione finanziaria, rileva il costo sostenuto dal concedente;
2. Per i beni in locazione, noleggio e comodato, rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir);
3. I beni, detenuti in regime d'impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
4. Non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;

5. Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
6. Nessuna precisazione è fatta in merito all'Iva non detraibile che, nel precedente regime di vantaggio, non concorrevà alla formazione del costo.

Si deve inoltre escludere la rilevanza di eventuali movimentazione nell'anno, quindi:

- Il bene acquistato al 30/12 rileva per intero;
- Il bene ceduto al 30/12 non rileva.

4. Prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati

Al riguardo vanno evidenziate le seguenti casistiche:

RAPPORTO DI LAVORO	AMMONTARE PERCEPITO	CONDIZIONE DI AMMISSIONE AL REGIME
Rapporto di lavoro dipendente ancora in corso	Sommatoria (Redditi d'impresa, lavoro autonomo, lavoro dipendente e assimilato) > 20.000 Euro	Il reddito dal lavoro autonomo o d'impresa deve essere > del reddito di lavoro dipendente
	Sommatoria (Redditi d'impresa, lavoro autonomo, lavoro dipendente e assimilato) < 20.000 Euro	Non è necessario il requisito della prevalenza dei redditi da lavoro autonomo o d'impresa
Rapporto di lavoro cessato		

La legge di stabilità stabilisce, inoltre, che i soggetti che intraprendono ex novo un'attività nel 2015, possono avvalersi del regime comunicando, nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del DPR 633/72, di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso.

L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 31/12/2014, ha precisato che, nelle more della modifica del modello di variazione dati, l'opzione si intende esplicitata mediante la barratura della casella prevista per l'adesione al precedente "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011", la quale non è più liberamente azionabile a decorrere dal 2015.

2. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ACCESSO AL REGIME

La legge di stabilità prevede anche talune fattispecie di esclusione dall'accesso al regime, le quali vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo.

Non sono pertanto ammessi al nuovo regime forfetario:

- 1) ***soggetti non residenti, ad eccezione del caso in cui si tratti di soggetti residenti in uno Stato dell'UE o aderente allo Spazio Economico Europeo, qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;***
- 2) ***Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.***
Nello specifico, ci si riferisce a **regimi speciali nel comparto IVA**, tra i quelli relativi all'agricoltura e alle attività connesse e alla pesca (ex artt. 34 e 34 bis del DPR 633/1972); vendita sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi, agenzie di viaggi e turismo (ex art. 74 del DPR 633/1972); agriturismo (art. 5, co.2, L. n. 413/91, e ai **regimi forfetari di determinazione del reddito**, quali quelli applicati alle attività di allevamento di animali che superano i limiti di cui all'art. 32 del TUIR o alle attività agricole ex art. 56-bis del TUIR.
- 3) ***soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili ex art. 10, co.1, n. 8 del DPR 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi, ex art. 53, co. 1, del D. L. 331/1993, nei confronti di soggetti UE;***
- 4) ***soggetti esercenti attività d'impresa o di professione che contemporaneamente detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR***

Risulta invece possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui:

- **la partecipazione** in una società di persone o in una srl che ha optato per la trasparenza fiscale, **venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività** che dia diritto all'accesso al regime forfetario, **anche se la cessione avviene nello stesso periodo di imposta dell'inizio dell'attività.**
- non costituisce causa ostativa all'accesso al regime il possesso di una partecipazione in srl che non ha optato per la trasparenza fiscale.

Il regime forfetario inoltre cessa a partire dall'anno successivo in cui sono venuti meno i relativi requisiti di accesso, oppure si verifica una causa di esclusione.

Il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa, non può comportare salti o duplicazione di base imponibile: ad esempio, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario ad uno disciplinato dal regime ordinario, i ricavi e i compensi che - in base al criterio di cassa

del regime forfetario - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi.

Diversamente, i ricavi e i compensi che, sebbene di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo in quanto carenti del requisito di cassa, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario.

3. SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E DISCIPLINA IVA

Ai fini IVA, i contribuenti in regime forfetario:

1. non esercitano la rivalsa dell'imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali;
2. applicano l'iva con il meccanismo del reverse charge a:
 - servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
 - acquisti intracomunitari di beni di importo superiore a 10.000 euro;
3. applicano alle prestazioni di servizi, ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, l'art. 7ter e ss. del DPR 633/1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 8, c.1, lett. c) e c.2 DPR 633/1972;

Per tali operazioni i contribuenti in regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. 633/72. Si attendono chiarimenti circa il trattamento IVA degli acquisti intracomunitari.

Per i contribuenti che rientrano in tale regime sono inoltre previste le seguenti semplificazioni contabili ai fini IVA:

- 1) esonero dal versamento dell'iva, ad eccezione delle operazioni intracomunitarie di importo annuo superiore a 10.000 euro e delle operazioni di reverse charge;
- 2) esonero da tutti gli obblighi iva conseguenti previsti dal DPR 633/1972, ad eccezione di quelli riguardanti l'emissione delle fatture secondo le regole ordinarie e la loro numerazione e conservazione, la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei relativi documenti, la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- 3) esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA ;
- 4) esonero dallo "spesometro" e dalla comunicazione delle operazioni black list;
- 5) esonero dalla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;

- 6) esonero dalla compilazione e dall'invio degli studi di settore e dei parametri. E' stato previsto che in sede di dichiarazione annuale vengano richieste specifiche informazioni, che saranno stabilite dall'Agenzia successivamente.

4. DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA FORFETARIA DOVUTA

I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nella precedente tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Sul reddito imponibile così determinato, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

La formula utilizzata per la determinazione del reddito è la seguente:

$$(RICAVI / COMPENSI * COEFFICIENTE) = REDDITO$$

ATTIVITA'	CODICI DI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI COMPENSI/ RICAVI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'	RICAVI/COMPENSI
Industrie alimentari e delle bevande	(10 -11)	35.000,00	40%	X
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46. 2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000,00	40%	COEFFICIENTE
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000,00	40%	=
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000,00	54%	REDDITO
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43)- (68)	15.000,00	86%	-
Intermediari del commercio	46.1	15.000,00	62%	CONTRIBUTI
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40.000,00	40%	=
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75)- (85)-(86-87-88)	15.000,00	78%	IMPONIBILE
Altre attività economiche		20.000,00	67%	X
				15%

Dal reddito così determinato si sottraggono i contributi previdenziali pagati ottenendo il reddito imponibile. Al reddito imponibile così determinato si applica l'aliquota sostitutiva del 15%, ottenendo così l'imposta dovuta.

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. I contribuenti che rientrano nel nuovo regime forfetario, inoltre, **non sono tenuti ad operare alcuna ritenuta alla fonte**, ma nella dichiarazione dei redditi deve comunque indicare il codice fiscale di ogni percettore di redditi al quale non è stata applicata la ritenuta.

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie.

5. AGEVOLAZIONI PER LE START UP

Le regole di determinazione del reddito trovano una specifica agevolazione per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi, in cui è prevista la riduzione del reddito ad un terzo, a condizione che :

- Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale, ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- Qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

La medesima riduzione ad 1/3 del reddito è altresì riconosciuta ai soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative (c.d. "forfettini" ex art 13, L. 388/2011) ovvero dei minimi, i quali se in possesso dei requisiti per usufruire del nuovo regime forfetario, hanno l'ulteriore vantaggio della riduzione ad 1/3 del reddito per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio. Se sono passati più di tre anni dall'apertura della partita Iva il vantaggio non è più applicabile.

6. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

I soggetti persone fisiche esercenti attività d'impresa che applicano il regime forfetario, possono applicare a fini contributivi, un particolare regime agevolato.

Per tali soggetti, non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (art. 1, co. 3. L. 233/1990). I contributi, calcolati in base al reddito dichiarato e applicando le aliquote previste per la Gestione artigiani e commercianti, saranno versati a saldo e in acconto entro i medesimi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

In caso di contribuzione annua inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito previsto dall'Inps, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. Ne consegue che l'imprenditore accumulerà un montante contributivo inferiore, non coincidente con l'anno solare.

Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto che fruisce del regime agevolato può indicare la quota di reddito di spettanza di singoli collaboratori, fino ad un massimo, complessivamente del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 19.09.1992, n. 384 (deve essere rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono).

Ai soggetti che fruiscono del regime agevolato e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, c. 15 L. 449/1997 (riduzione a metà del contributo previdenziale).

Ai familiari collaboratori dei soggetti che fruiscono del regime forfetario non si applica la riduzione contributiva di 3 punti percentuali (prevista dall'art. 1, c. 2, L. 233/1990).

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati